

**FOGLIO INFORMATIVO
N. FJ/PF/002****FIDEIUSSIONE RICEVUTA DA PERSONA FISICA**

Data: 01.01.2010

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SediciBanca
Via Zucchelli, 16 - 00187 Roma
Tel.: 06 47488.1 - Fax: 06 47488223
info@sedicibanca.it / www.sedicibanca.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5605 - Abi 03283
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00399700582
Ammontare del Capitale Sociale: € 30.000.000,00 i.v.
Società sottoposta a direzione e coordinamento di Delta SpA
Appartenente al Gruppo Bancario Delta

CHE COS'È**Struttura e funzione economica**

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Di seguito si riportano le clausole del contratto che necessitano di specifica sottoscrizione da parte del cliente:

Art. 6: dispensa ad agire nei termini dell'art. 1957 c.c. e rinuncia ad opporre eccezione: I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato così come si intendono derogate le eccezioni di cui all'art.1945 c.c.

Art. 8: pagamento a semplice richiesta: Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio fino ad un importo massimo di Euro.....¹

Art. 10: limitazione dell'esercizio del diritto di regresso e di surroga: Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confidejussori, sino a quando ogni ragione di credito della banca non sia stata interamente estinta.

Art. 11: inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori: Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa compresa la remissione o transazione da parte della banca.

Art. 12: deroga all'art. 190 c.c.: ove la fideiussione sia stata prestata da coniugi la banca è autorizzata, in deroga all'art. 190 c.c., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 16: deroga di competenza territoriale: Per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria di Roma.

¹ Importo del finanziamento maggiorato del 50%

LEGENDA

Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

FOGLIO INFORMATIVO N. FJ/PF/002– FIDEIUSSIONE RICEVUTA DA PERSONA FISICA

Società che procede all'offerta

SediciBanca SpA

Luogo e data di ricezione

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.lgs 385 del 1/9/1993 delibera CICR del 4/3/2003, copia del presente Foglio Informativo e dell'Avviso contenente "Le principali norme di trasparenza" nella versione attualmente in uso presso la Banca.

Firma/e

NOME:
COGNOME:
FIRMA/E

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio
(da compilare solo per l'offerta fuori sede)

TIMBRO